Prot. n. 01012/2026

Decisione n. 83
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Dante D'Alessio - Presidente
Mario Serio - Relatore
Wally Ferrante
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **57/2026**, presentato, in data 15 luglio 2026, dai sigg. **[omissis]** e **[omissis]**, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Porcelli,

contro

la **Federazione Italiana Golf (FIG)**, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Clarizia,

e

la **Procura Federale FIG**, non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello FIG, CFA n. 1/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 -, ha confermato, in capo agli stessi ricorrenti, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 22 settembre 2026, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. [omissis] e [omissis] - avv. Andrea Porcelli; l'avv. Pier Paolo Nocito, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Paolo Clarizia, per la resistente FIG, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.

Svolgimento del procedimento

1. Con atto del 12 febbraio 2026, il Procuratore della Federazione Italiana Golf (FIG) deferiva al Tribunale Federale, tra gli altri, [omissis] e [omissis], in quanto componenti, insieme a [omissis], della Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale Toscana della FIG e dell'Assemblea delle associazioni aggregate FIG, degli atleti professionisti FIG e dei tecnici allenatori FIG, tenutesi in Livorno il 23 novembre 2024.
2. Nell'atto di deferimento si esponeva che, con pronuncia del 24 marzo 2025, il Tribunale Federale, decidendo sul ricorso proposto da [omissis], candidato non eletto, aveva dichiarato l'invalidità di tutte le deliberazioni perché viziate sotto concorrenti profili, con il conseguente annullamento delle elezioni. Da tale pronuncia era scaturito il commissariamento dell'organo regionale.
3. Per quanto di attuale interesse, il Procuratore Federale, recependo le statuizioni del Tribunale, rilevava che, con riguardo all'attività posta in essere dai deferiti [omissis] ed [omissis], "risultava omessa ogni dovuta attività".

4. L'atto di deferimento traeva, a propria volta, origine dalla circostanza che, a seguito della contestazione originariamente mossa ai deferiti ed ai loro scritti difensivi, era stato concordato tra le parti, previa condivisione della Procura Generale dello Sport presso il CONI, che la misura della sanzione venisse determinata nell'ammonizione in relazione ai profili di responsabilità disciplinare emergenti dalla vicenda.

5. All'accordo sottoscritto dalle parti il Presidente Federale, avvalendosi dell'apposita prerogativa statutaria e sentito il Consiglio Federale, si opponeva in ragione, in particolare, dell'esiguità della sanzione avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla loro rilevanza pubblica.

6. A seguito di tale opposizione, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, con il citato atto del 12 febbraio 2026, tra gli altri, [omissis] e [omissis], perché l'organo giudicante, "previo accertamento della responsabilità dei deferiti per gli illeciti loro ascritti, voglia infliggere loro, ciascuno per il rispettivo grado individuale di responsabilità, la sanzione da determinarsi a norma dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FIG".

7. Con decisione del 14 aprile 2026, il Tribunale Federale: a) individuava, a carico dei deferiti, la violazione del generale dovere di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FIG e delle norme del Regolamento Organico FIG in materia di assemblee, in relazione all'omissione di attività provvedimentali e di verbalizzazione riguardanti esposti di partecipanti all'assemblea; b) riteneva che ricorresse la violazione dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia FIG, in concorso con quella dell'art. 13, comma 3, per negligenza grave nell'esercizio delle funzioni proprie della Commissione Verifica Poteri; c) applicava, a ciascuno dei deferiti, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione.

8. Con pronuncia del 3 giugno 2026, la Corte d'Appello Federale, decidendo sull'impugnazione proposta dai deferiti la rigettava e, per l'effetto, confermava le statuizioni di primo grado.

9. La Corte d'Appello, dopo aver parzialmente rinnovato l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali, dichiarava l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, incluso quello tendente alla sospensione dell'efficacia della sanzione, osservando, in sintesi, che: a) era tardiva e, comunque, infondata la doglianza relativa all'incompatibilità di due componenti il Tribunale Federale che avevano giudicato sull'originario reclamo di [omissis], atteso il diverso oggetto del procedimento rivolto solo all'invalidazione delle assemblee elettive; b) la responsabilità disciplinare andava affermata con riguardo al disvalore delle condotte, indipendentemente dal fatto che, in sede prova di resistenza, si fosse dimostrato che esse avevano effettivamente alterato il voto; c) la responsabilità stessa scaturiva dalle specifiche irregolarità analiticamente indicate (ammissioni di

deleghe invalide perché rilasciate in bianco; diniego di ammissione al voto di aventi diritto), “complessivamente lesive del bene giuridico tutelato dall'ordinamento sportivo, con particolare riguardo alla regolarità, trasparenza e correttezza del processo elettorale”; c) la prerogativa del Presidente Federale, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG, che gli consente di “formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati”, era stata legittimamente e motivatamente esercitata in relazione alla gravità dei fatti; d) l'elemento soggettivo riferibile ai deferiti risiedeva almeno nella colpa per aver adottato comportamenti al di sotto degli standard minimi di diligenza, con conseguente irrilevanza dell'eventuale buona fede; e) la sanzione irrogata era compatibile con la qualificazione degli appellanti come “tesserati non professionisti”.

10. Contro tale decisione gli incolpati hanno proposto ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia sulla base di 11 motivi originari (difetto di imparzialità del primo giudice; mancanza di offensività della condotta e difetto del nesso causale; assenza dell'elemento soggettivo; cessazione della materia del contendere; illegittimità del veto presidenziale; errata qualificazione soggettiva; vizi di motivazione; errore fattuale; anomalia procedurale; mancata ammissione di prove; eccessività della sanzione anche con riguardo alle posizioni individuali), cui, se ne è aggiunto uno ulteriore circa i riflessi sulla fattispecie della sentenza del 16 luglio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C 424 e 425/2025.

11. Resiste con memoria la FIG.

12. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie in prossimità dell'udienza di discussione.

13. All'udienza di discussione del 22 settembre 2026, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al motivo afferente alla mancanza dei presupposti per l'esercizio della prerogativa del Presidente Federale di opporsi alla sanzione concordata tra le parti.

14. Il ricorso è stato deciso nei termini risultanti dal dispositivo, tempestivamente pubblicato.

Motivi della decisione

15. Nell'esame dei molteplici, e di inusitata estensione, motivi di ricorso va data la precedenza a quelli rivestenti carattere pregiudiziale o preliminare, ossia implicanti, nel caso del loro accoglimento, l'assorbimento di ogni altro.

16. Tale astratta attitudine condizionante è posseduta sia dal motivo che investe il difetto di imparzialità del Tribunale Federale sia da quello che lamenta l'estraneità al sistema ordinamentale del potere di veto sulla sanzione concordata tra le parti posto in essere dal Presidente Federale.

17. Entrambi i motivi sono infondati.

17.1, Quanto al primo, è agevole osservare che, alla stregua delle disposizioni del diritto processuale civile comune, costituenti l'approdo normativo generale in quanto espressione, nella previsione che qui rileva (art. 51 c.p.c.), di un principio di ordine pubblico, è d'ostacolo alla legittima partecipazione al giudizio la posizione del giudice che dello stesso abbia conosciuto in una diversa fase o grado. Il chiaro fondamento della norma si colloca nella circostanza che nessun giudice possa pronunciarsi più di una volta in veste diversa sulla stessa materia controversa devolutagli. Tale circostanza non ricorre nella presente vicenda processuale in quanto la partecipazione di alcuni dei componenti del Tribunale Federale che ha deciso sui deferimenti disciplinari, anche al precedente giudizio sulla validità delle assemblee elettive, rende chiara la totale eterogeneità degli oggetti, consistenti, in particolare, nella valutazione a fini disciplinari di fatti solo storicamente accertati, con esclusione di qualsiasi valutazione di natura deontologica, peraltro allora inimmaginabile in mancanza di qualunque atto d'impulso della Procura Federale, unica detentrice del potere di iniziativa in materia.

17. 2. Quanto all'opposizione presidenziale alla sanzione concordata, è agevole rilevare che essa è stata esercitata, facendo applicazione della disposizione prevista dall'art. 70, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG, e che la pretesa illegittimità lamentata dal ricorrente è stata incorrettamente spesa con riguardo ad uno degli elementi legittimanti, ossia l'incongruità rispetto alle circostanze dell'entità della sanzione, evidentemente giudicata esigua in rapporto alla rilevanza dei fatti che avevano determinato l'annullamento delle elezioni svoltesi nel CRT e delle condotte di coloro che avevano concorso a determinare tale esito.

18. Venendo all'esame degli altri motivi di merito, il relativo ordine di trattazione non può che obbedire al criterio invalso nella ordinaria giurisprudenza di legittimità tendente ad identificare tra le possibili ragioni che conducono alla decisione della causa quella più "liquida", ossia quella capace di sostenere in forma esclusiva ed assorbente la decisione stessa.

19. Ora, tra i molteplici, e talvolta affaticanti e ridondanti, motivi di ricorso mostra l'attitudine in parola il terzo. Esso poggia sulla denuncia di un'erronea affermazione, nei due gradi di merito, della responsabilità disciplinare dei due incolpati senza un'adeguata analisi valutativa della sussistenza in loro dell'elemento soggettivo necessario a sorreggere le accuse formulate nei rispettivi confronti.

19.1. Al fine dell'esame della censura, che viene svolta con particolare riferimento alla mancata valorizzazione dell'elemento della buona fede riscontrabile nell'operato degli incolpati anche in rapporto a, seppur rapide, consultazioni con esperti della materia elettorale e deducibile dai

compiti dei componenti della Commissione Verifica Poteri (CVP), è utile prestare lo sguardo al contesto procedimentale in cui si è collocato il giudizio.

Questo è, invero, iniziato sulla base di un generico deferimento avente come essenziale sostrato la violazione dei principi basilari e generali di lealtà e correttezza dedotta dalla inosservanza di regole destinate a disciplinare le operazioni elettorali. Solo in sede dibattimentale è stata, ad opera dello stesso organo giudicante, più compiutamente illustrato l'oggetto e il contenuto delle accuse, dettagliatamente indicate con riferimento a specifiche condotte ed alle norme federali non rispettate.

Già questa circostanza depone per la fluidità del tessuto accusatorio andatosi formando per effetto dell'attività integrativa e chiarificatrice dello stesso organo giudicante, in difetto dello svolgimento di analogo compito da parte della Procura Federale, in continuità con l'atteggiamento assunto in sede di determinazione concordata tra le parti della sanzione prima ancora che la generica denuncia di fatti disciplinarmente rilevanti si traducesse nella specifica identificazione degli stessi e delle disposizioni rilevanti.

19.2. Ciò premesso, affiora con chiarezza dall'itinerario argomentativo egualmente seguito da Tribunale e Corte d'Appello Federali che la sussistenza dell'illecito maggiore e qualificante, la posizione in essere di condotte capaci di attentare al patrimonio di lealtà e correttezza che dà luogo al giacimento ideale dell'ordinamento sportivo, sia stata meccanicamente desunta dall'accertata, con sentenza definitiva che fa indubbiamente stato sul punto, esistenza di irregolarità nel corso delle assemblee elettive, alcune delle quali riferibili alla Commissione Verifica Poteri, di cui facevano parte anche gli odierni ricorrenti.

Ora, se, per la ragione appena illustrata, non è più revocabile in dubbio la circostanza storica delle irregolarità, peraltro superate con la dichiarazione di invalidità delle operazioni propedeutiche all'esito elettorale, anch'esso caducato, era compito proprio del Giudice disciplinare stabilire, sulla base di un attento esame fattuale e di una altrettanto puntuale verifica della piattaforma normativa, se le irregolarità ascritte alla Commissione, di cui erano componenti gli incolpati, fossero o meno il frutto di un atteggiamento antidoveroso negativamente rilevante in sede disciplinare.

In altri termini, ciò che i giudici di merito avrebbero dovuto evitare era l'instaurazione di un'equazione tra irregolarità definitivamente accertate e responsabilità disciplinare affermata senza sviluppare alcun approfondimento sull'atteggiamento mentale presente nel momento in cui le irregolarità stesse prendevano consistenza.

19.3. Esclusa ogni ipotesi di dolo, i sanzionati sono stati ritenuti responsabili disciplinarmente per aver agito con grave negligenza (così nella decisione impugnata) e, quindi, per colpa grave. Ma tale giudizio non tiene per nulla conto né del grado di partecipazione di ciascuno dei sanzionati

all’evento poi determinatosi dell’annullamento delle elezioni del Comitato Regionale né della circostanza dirimente che l’attività svolta era per sua natura del tutto occasionale (svolgendosi le elezioni del Comitato e, dunque, le procedure elettorali normalmente ogni quattro anni) e, quindi, è stata posta in essere da soggetti che erano privi presumibilmente di ogni esperienza in materia. Come si è accennato, peraltro, pur essendo state contestate agli interessati diverse irregolarità che erano state rilevate nella procedura (ma che non sarebbero sfuggite alla c.d. prova di resistenza, con la conseguente conservazione del risultato elettorale), le elezioni regionali sono state in realtà annullate per un vizio procedurale riguardante la convocazione che appare evidentemente di eccessivo rigore formale, con ogni conseguente valutazione che avrebbe potuto essere svolta nei confronti dell’unico soggetto (il Presidente uscente del Comitato) al quale tale comportamento (al più superficiale) avrebbe potuto essere addebitato.

19.4. L'automatico riverbero sul piano disciplinare della rilevazione di una o più irregolarità acquista ancora maggior peso se si considera che, come prima detto, la statuizione portante la dichiarazione di responsabilità disciplinare è ravvisabile nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza. Ora, come regola generale, a tale conclusione può pervenirsi solo ove la mancanza addebitata manifesti il carattere della coscienza e volontà, non potendosi in via astratta immaginare che si agisca slealmente e scorrettamente per semplice negligenza, in quanto il risultato perseguito con la condotta è proprio orientato al risultato di tradire intenzionalmente i valori dell'ordinamento sportivo. Slealtà e scorrettezza sono indici sintomatici di una volontà disallineata rispetto ai dettami fondamentali. Ora, la mancata esplorazione delle ragioni induttive dell'irregolarità ha portato al censurabile esito di reputare che la semplice esistenza della stessa fosse di per sé indice certo di un atteggiamento mentale condannabile. Ragionamento che il diritto comune a buona ragione respinge.

Sintomatica di questo modo di pensare è la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 109 del 2006, che configura la responsabilità disciplinare dei magistrati solo nel caso di “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”. In altri termini, l'errore nell'attività di giudizio trova riparo, come è avvenuto anche nella presente vicenda, fisiologicamente ed ordinariamente attraverso l'eliminazione dal mondo dei fenomeni giuridici dell'atto viziato, mentre assolve una funzione eccezionale l'imputazione di responsabilità all'autore dell'atto, tranne che si riscontrino in lui gli indici inequivocabili dell'ignoranza o della negligenza inescusabile, che trasformano l'errore in una “grave” violazione di legge. Questo è l'usuale meccanismo ripristinatorio dell'ordine giuridico trasgredito: la rimozione dell'atto e non anche, se non in via straordinaria e sulla base di una rigorosa e predeterminata cornice normativa, la punizione dell'autore.

19.5. Ne consegue l'illegittimità di una sanzione irrogata a carico dell'autore di un atto caducato in difetto di una completa ricerca di elementi che consentano di affermarne, quanto meno, ignoranza o negligenza inescusabile.
Ulteriore conseguenza di questa impostazione concettuale consiste nell'inammissibilità di una statuizione di responsabilità per violazione dei doveri primari di lealtà e correttezza in carenza di un'accurata indagine circa l'elemento psicologico che ha contraddistinto la condotta dell'incolpato.
Da quanto finora osservato traspare l'assenza nella decisione impugnata di una siffatta, ineliminabile indagine e la sua conseguente contrarietà all'esatto metodo argomentativo applicabile.
20. Questa considerazione, assorbito ogni ulteriore motivo, travolge, in accoglimento del ricorso, la pronuncia di merito di primo grado, confermata in appello. Essa va, pertanto, annullata senza rinvio.
21. In considerazione del numero e della complessità delle questioni sollevate, costituenti giusti motivi, va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione impugnata.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Dante D'Alessio

Il Relatore
F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 26 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face